



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.5.2009
COM(2009) 235 definitivo

2006/0250 (CNS)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. Il 1° dicembre 2006, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio recante codificazione della direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura¹.
2. Nel suo parere del 20 dicembre 2006 il gruppo consultivo dei servizi giuridici istituito ai sensi dell'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi² ha dichiarato che la proposta di cui al punto 1 si limita effettivamente ad una mera codificazione, senza modificazioni sostanziali degli atti che ne sono oggetto.
3. Viste le nuove modificazioni apportate³ nel frattempo alla proposta iniziale di cui al punto 1 e tenuto conto dei risultati dei lavori che si sono svolti in sede di Consiglio su detta proposta, è opportuno che la Commissione presenti – a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE – una proposta modificata di codificazione della direttiva di cui trattasi.
4. Le modificazioni apportate dalla presente proposta modificata, rispetto alla proposta iniziale, sono le seguenti:
 - (1) all'articolo 2, lettera e), i termini “articolo 3” sono sostituiti dai termini “direttiva 87/328/CEE del Consiglio”, con inserimento della nota corrispondente;
 - (2) l'articolo 3 è soppresso;
 - (3) l'articolo 4 è rinumerato articolo 3;
 - (4) è inserito il seguente articolo 4:

“Articolo 4

1. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli organismi di cui all'articolo 1, lettera b), punto i), ufficialmente riconosciuti per mantenere o istituire registri genealogici, e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.
 2. Norme dettagliate per applicare il paragrafo 1 in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.”;
- (5) all'articolo 8, il paragrafo 3 è soppresso;

¹ COM(2006) 749 definitivo dell'1.12.2006.

² GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

³ Direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE (GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40).

(6) all'articolo 10, è inserito il seguente comma:

“Essa si applica a decorrere dal 2 gennaio 2010.”;

(7) l'allegato I e i riferimenti alle sue parti sono adeguati alle pratiche attuali.

5. La tavola di concordanza contenuta nell'allegato II è stata adeguata alle modificazioni di cui sopra.
6. Per facilitare la lettura e l'esame, si allega inoltre il testo completo della proposta di codificazione così modificata.

↓ 77/504/CEE

2006/0250 (CNS)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 94,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁴,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

considerando quanto segue:

↓

- (1) La direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura⁶ è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese⁷. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

↓ 77/504/CEE considerando 1

- (2) La produzione di animali della specie bovina occupa un posto molto importante nell'agricoltura della Comunità e risultati soddisfacenti in questo settore dipendono in larga misura dall'utilizzazione di animali riproduttori di razza pura.

↓ 77/504/CEE considerando 2
(adattato) e 3 (adattato)

- (3) ☒ L'esistenza di siffatte disparità tra Stati membri per quanto riguarda le razze e le norme costituisce un ostacolo agli scambi intracomunitari. ☒ Per eliminare tali

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8.

⁷ V. allegato I, parte A.

disparità e contribuire all'incremento della produttività dell'agricoltura nel settore considerato, occorre liberalizzare gli scambi intracomunitari di tutti i riproduttori di razza pura.

↓ 94/28/CE considerando 3

- (4) Per gli animali in genere e per le specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina in particolare sono state previste norme armonizzate a livello comunitario relative alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi intracomunitari dei suddetti animali o alla loro commercializzazione.
-

↓ 94/28/CE considerando 5

- (5) È importante, in particolare per garantire uno sviluppo razionale dell'allevamento di animali di razza e per accrescere quindi la produttività del settore, prevedere a livello comunitario i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di questi animali, nonché del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni provenienti dai paesi terzi.
-

↓ 77/504/CEE considerando 4
(adattato)

- (6) Gli Stati membri ☒ dovrebbero ☒ avere la possibilità di esigere la presentazione di certificati genealogici elaborati in conformità di una procedura comunitaria.
-

↓

- (7) Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione devono essere adottate in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁸.
- (8) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato I, parte B,
-

↓ 77/504/CEE (adattato)
→₁ 91/174/CEE art. 3

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- a) ☒ “ ☒ bovino riproduttore di razza pura ☒ ” ☒: l'animale della specie bovina →₁ compresi i bufali ← i cui ascendenti di primo e secondo grado siano iscritti o

⁸ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

registrati in un registro genealogico della stessa razza e che vi sia esso stesso iscritto oppure registrato e idoneo ad esservi iscritto;

- b) ☒ “ ☒ registro genealogico ☒ “ ☒: i libri, i registri, gli schedari o i supporti dell'informazione ☒ : ☒
-

↓ 1979 Atto di adesione, art. 21 e allegato I, pag. 86

- i) tenuti da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori riconosciuta ufficialmente da uno Stato membro in cui l'organizzazione o l'associazione di allevatori si è costituita o da un servizio ufficiale dello Stato membro in causa
-

↓ 77/504/CEE (adattato)
→₁ 94/28/CE art. 11

e

- ii) in cui siano iscritti o registrati i bovini riproduttori di razza pura di una razza specifica, con l'indicazione dei loro ascendenti.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché non siano vietati, limitati o ostacolati, per motivi zootecnici,

- a) gli scambi intracomunitari dei bovini riproduttori di razza pura;
- b) gli scambi intracomunitari di sperma, di →₁ ovuli ed embrioni ←, provenienti da bovini riproduttori di razza pura;
- c) l'istituzione di registri genealogici, quando rispondano ai criteri stabiliti in applicazione dell'articolo 6;
- d) il riconoscimento delle organizzazioni o associazioni che detengono registri genealogici, conformemente all'articolo 6;

e

- e) ☒ fatta salva la direttiva 87/328/CEE⁹ ☒, gli scambi intracomunitari dei tori destinati alla fecondazione artificiale.

⁹ GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54.

↓ 77/504/CEE

Articolo 3

Le organizzazioni o associazioni di allevatori riconosciute ufficialmente da uno Stato membro non possono opporsi all'iscrizione nei loro registri genealogici di bovini riproduttori di razza pura provenienti da un altro Stato membro, se essi rispondono alle norme fissate in conformità dell'articolo 6.

↓ 2008/73/CE art. 2 (adattato)

Articolo 4

1. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli organismi di cui all'articolo 1, lettera b), ☒ punto i) ☒, ufficialmente riconosciuti per mantenere o istituire registri genealogici, e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

2. Norme dettagliate per applicare il ☒ paragrafo 1 ☒ in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

↓ 77/504/CEE (adattato)
→₁ 94/28/CE art. 11

Articolo 5

Gli Stati membri possono prescrivere che i bovini riproduttori di razza pura, nonché lo sperma, gli →₁ ovuli ed embrioni ← da essi ottenuti, siano accompagnati, negli scambi intracomunitari, da un certificato genealogico conforme a un modello stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 8 ☒, paragrafo 2 ☒, soprattutto per quanto riguarda il valore sul piano zootecnico.

↓ 77/504/CEE

Articolo 6

Sono stabiliti, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2:

- a) i metodi di controllo del valore dei bovini sul piano zootecnico e di determinazione delle qualità genetiche dei bovini;
- b) i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori;
- c) i criteri di istituzione dei registri genealogici;
- d) i criteri di iscrizione nei registri genealogici;
- e) le indicazioni che devono figurare nel certificato genealogico.

Articolo 7

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di bovini riproduttori di razza pura in provenienza dai paesi terzi soltanto se sono accompagnati da un certificato genealogico che attesti che sono iscritti o registrati nel registro genealogico del paese terzo speditore. Deve essere fornita la prova che tali animali sono iscritti oppure registrati e idonei ad essere iscritti in un registro genealogico della Comunità.

↓ 807/2003 art. 3 e allegato III,
punto 23

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato zootecnico permanente istituito dalla decisione 77/505/CEE¹⁰ del Consiglio.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.



Articolo 9

La direttiva 77/504/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato II.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 2 gennaio 2010.

¹⁰ GU L 206 del 12.8.1977, pag. 11.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente
[...]*



ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all'articolo 9)

Direttiva 77/504/CEE del Consiglio
(GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8)

Direttiva 79/268/CEE del Consiglio
(GU L 62 del 13.3.1979, pag. 5)

Punto II.A.65 dell'allegato I dell'atto di adesione
del 1979
(GU L 291 del 19.11.1979, pag. 64)

Direttiva 85/586/CEE del Consiglio
(GU L 372 del 31.12.1985, pag. 44)

limitatamente all'articolo 4

Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio
(GU L 362 del 31.12.1985, pag. 8)

limitatamente all'allegato,
punto 46

Direttiva 91/174/CEE del Consiglio
(GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37)

limitatamente all'articolo 3

Direttiva 94/28/CE del Consiglio
(GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66)

limitatamente all'articolo 11

Punto V.F.I.A.60 dell'allegato I dell'atto di adesione
del 1994
(OJ C 241 del 24.8.1994, pag. 155)

Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio
(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36)

limitatamente all'allegato III,
punto 23

Direttiva 2008/73/CE del Consiglio
(GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40)

limitatamente all'articolo 2

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 9)

Direttiva	Termine di attuazione
77/504/CEE	1° gennaio 1979, fatto salvo l'articolo 7. Per quanto concerne l'articolo 7, riguardo a ciascuno dei settori che esso copre, alle stesse date alle quali gli Stati membri si conformano alle corrispondenti disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari, in particolare alle decisioni adottate in applicazione dell'articolo 6.
85/586/CEE	1° gennaio 1986
91/174/CEE	31 dicembre 1991
94/28/CE	1° luglio 1995
2008/73/CE	1° gennaio 2010

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 77/504/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, lettera a)	Articolo 1, lettera a)
Articolo 1, lettera b), primo e secondo trattino	Articolo 1, lettera b), i) e ii)
Articolo 2, primo paragrafo, dal primo al quinto trattino	Articolo 2, lettere dalla a) alla e)
Articolo 2, secondo paragrafo	—
Articolo 3	—
Articolo 4	Articolo 3
Articolo 4bis	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6, paragrafo 1, dal primo al quinto trattino	Articolo 6, lettere a) alla e)
Articolo 6, paragrafo 2	—
Articolo 7, paragrafo 1	—
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 7
Articolo 8, paragrafi 1 e 2	Articolo 8, paragrafi 1 e 2
Articolo 8, paragrafo 3	—
Articolo 9	—
—	Articolo 9
—	Articolo 10
Articolo 10	Articolo 11
—	Allegato I
—	Allegato II